

Dalla **Convenzione per la Prevenzione e la repressione del Delitto di Genocidio** (New York, 9 dicembre 1948)

Le parti contraenti

Considerando che l'assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione 96 (I) dell'11 dicembre 1946, ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

Riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

Convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso;

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Le parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Articolo 2

Nella presente convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a. Uccisione di membri del gruppo.
- b. Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo.
- c. Sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica,

totale o parziale.

- d. Misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo.
- e. Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Articolo 3

Saranno puniti i seguenti atti:

- a. Il genocidio.
- b. L'intesa mirante a commettere il genocidio.
- c. L'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio.
- d. Il tentativo di genocidio.
- e. La complicità nel genocidio

Articolo 4

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo 3 saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Articolo 5

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo 3.
(...)

In Italia **Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 272).** - **Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.**

Per una trattazione generale del genocidio si veda la
pagina di wikipedia
<http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio>.

Bibliografia:

Bruneteau, B., Il secolo dei genocidi, Il Mulino,
Bologna 2005

Gellately, R., Kiernan, B. (a cura di), Il secolo del
genocidio, Longanesi, Milano 2006

Per una bibliografia completa si vada su
www.preventgenocide.org

Sitografia:

www.zadigweb.it/amis/index.asp